



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA DI IMOLA S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 125-ter DEL TUF SUL PRIMO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELL'8 GIUGNO 2020**

*La presente relazione illustrativa è a disposizione del pubblico sul sito internet della Banca di Imola S.p.A. ([www.bancadiimola.it](http://www.bancadiimola.it)), nella Sezione "Investors Relations – Assemblea".*

*Signori Azionisti,*

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata approvata in data 8 maggio 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Banca di Imola S.p.A. (la “**Banca**”) per illustrare il primo punto dell’ordine del giorno della Parte Straordinaria dell’Assemblea degli Azionisti della Banca, convocata presso la Sede Legale della Banca in Imola, via Emilia n. 196, Sala Polivalente, il giorno 8 giugno 2020, alle ore 16.00, in unica convocazione:

**1. Proposta di modifica degli artt. nn 1, 18 e 23 dello Statuto sociale, subordinatamente all’ottenimento della preventiva autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi dell’art. n. 56 del Testo Unico Bancario.**

*Signori Azionisti,*

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcuni articoli dello Statuto della Banca di Imola Spa.

La Banca d’Italia, con nota prot. n. .... del ....., ha rilasciato il preventivo provvedimento di accertamento, ai sensi dell’articolo 56 del Testo Unico delle leggi bancarie, di conformità al principio di sana e prudente gestione del progetto di modifica dello statuto sottoposto all’esame dell’odierna seduta.

Le proposte di modifica riguardano le previsioni statutarie contenute negli articoli 1, 18 e 23 dello Statuto.

Le ragioni che motivano le modifiche proposte sono costituite:

- per quanto concerne l’articolo 1 si propone di eliminare l’ultimo comma dell’art. n. 1, non più attuale in quanto lo sportello Sede di Milano della Cassa di Milano, incorporata nella Banca di Imola Spa con efficacia dal 31 ottobre 2012, è stato ceduto alla Capogruppo La Cassa di Ravenna Spa con efficacia dal 21 aprile 2018;
- per quanto concerne l’articolo 18, dall’opportunità di rendere più semplice lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di amministrazione, anche alla luce dell’esperienza recentemente maturata, mediante eliminazione della parte in cui è stabilito che, qualora la riunione si svolga mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza, la stessa “*si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) e il Segretario*”, e sua sostituzione con la previsione secondo cui il Consiglio si intende in ogni caso tenuto nella sede della Società;
- per quanto concerne l’articolo 23 si propone di inserire un nuovo comma, al fine introdurre anche per le riunioni del Collegio Sindacale la possibilità di utilizzare sistemi di video-conferenza, al pari del Consiglio di Amministrazione. Anche in queste ipotesi la riunione si considererà tenuta presso la sede della Società.

Si fa presente che le modifiche statutarie proposte non comportano la sussistenza del diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non contenendo

gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate nello statuto e dall'articolo 2437 codice civile.

Si precisa inoltre che, ove approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte assumeranno efficacia con l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese.

Di seguito si riportano le modifiche proposte, raffrontate con il testo attualmente vigente, che sottoponiamo alla Vostra approvazione.

**BANCA DI IMOLA SPA**  
Proposta di modifica statutaria

<b>Testo attuale</b>	<b>Testo modificato</b>
<p style="text-align: center;"><b>Denominazione – Scopo – Durata – Sede della società</b> <b><u>Articolo 1</u></b></p> <p>È costituita la società "BANCA DI IMOLA SPA". Essa deriva dalla trasformazione in società per azioni, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, della preesistente "Banca Cooperativa di Imola, società cooperativa a responsabilità limitata", costituita con atto 22.12.1901, notaio Luigi Alvisi ed approvato con decreto del Tribunale di Bologna in data 20.1.1902. La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto, che è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia. La società fa parte del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna. In tale qualità, la società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori forniscono alla capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse. La società opera anche utilizzando tra gli altri, anche da soli e/o in forma abbreviata, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, "Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia", "La Cassa di Milano" "Carimilo".</p>	<p style="text-align: center;"><b>Denominazione – Scopo – Durata – Sede della società</b> <b><u>Articolo 1</u></b></p> <p>È costituita la società "BANCA DI IMOLA SPA". Essa deriva dalla trasformazione in società per azioni, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, della preesistente "Banca Cooperativa di Imola, società cooperativa a responsabilità limitata", costituita con atto 22.12.1901, notaio Luigi Alvisi ed approvato con decreto del Tribunale di Bologna in data 20.1.1902. La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto, che è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia. La società fa parte del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna. In tale qualità, la società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori forniscono alla capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse. <del>La società opera anche utilizzando tra gli altri, anche da soli e/o in forma abbreviata, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, "Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia", "La Cassa di Milano" "Carimilo".</del></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 18</u></b></p> <p>Di regola il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese e ogni volta che se ne presenti la necessità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno quattro giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli Consiglieri e Sindaci. In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 18</u></b></p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>

<p>forma, anche con deroga al termine sopra previsto.</p> <p>Tali comunicazioni devono indicare gli argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare. Il Consiglio potrà fissare modalità diverse di convocazione, in deroga a quanto sopra stabilito. La relativa decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Alle riunioni del Consiglio assiste, con voto consultivo, il Direttore generale.</p> <p>Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.</p> <p>E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione mediante utilizzo di sistemi di videoconferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché ricevere, visionare o trasmettere documenti.</p> <p>La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) ed il Segretario.</p>	<p>E' ammessa la possibilità di <b>tenere o</b> partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti <del>gli aventi diritto possano parteciparvi</del> <b>i partecipanti</b> ed <del>essere</del> <b>siano identificati</b> e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti.</p> <p><del>La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) e il Segretario.</del></p> <p><b>Il Consiglio di Amministrazione si considera in ogni caso tenuto nella Sede della Società.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Testo attuale Collegio Sindacale <u>Articolo 23</u></b></p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi. Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Vengono inoltre nominati due sindaci supplenti che subentrano a quelli effettivi nelle ipotesi e secondo le modalità di legge.</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché ogni altra attività disposta dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.</p> <p>Quale organo con funzioni di controllo è parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni. Ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli</p>	<p style="text-align: center;"><b>Testo modificato Collegio Sindacale <u>Articolo 23</u></b></p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>

interni operando in stretto raccordo con il corrispondente organo della Banca Capogruppo in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza.

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazioni della normativa.

Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla banca.

Quale organo di controllo esprime il proprio parere circa la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

I componenti del Collegio Sindacale, nelle società del Gruppo bancario e nelle società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, possono assumere solo incarichi in organi di controllo.

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti: agli stessi spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio. I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge. Vengono resi noti, a termini di legge, all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

**E' ammessa la possibilità di tenere o partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonchè di ricevere, visionare o trasmettere documenti.**

**La riunione del Collegio Sindacale si considera in ogni caso tenuta nella Sede della Società.**

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

*“L'assemblea degli azionisti della Banca di Imola S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,*

**delibera**

- 1. di modificare gli articoli 1, 18 e 23 dello Statuto sociale;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi lo sostituisce a norma di Statuto ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare*

*esecuzione alla delibera di cui sopra, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni di qualsiasi Autorità di Vigilanza.*

\* \* \*

Imola, 8 maggio 2020

Banca di Imola Spa  
Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente